

## **Deliberazione 10 giugno 2008 – VIS 50/08**

### **Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Enel Energia S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 10 giugno 2008

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Enel Energia S.p.A., un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati

- dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - Enel Energia ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Lavagno – ID 0760 e Pontremoli – ID 1507) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Enel Energia vi avesse posto rimedio provvedendo ai dovuti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto ad Enel Energia di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 29 gennaio 2008;
    - nota in data 5 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3019);
    - nota in data 5 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3100), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
  5. Con nota in data 10 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6975) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Enel Energia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 17 marzo 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito ad Enel Energia di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 18 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7996) e in data 3 aprile 2008 (prot. Autorità n. 9566).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
  - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Enel Energia, che risulta operare nelle località di Lavagno (ID 0760) e di Pontremoli (ID 1507) dal 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Enel Energia è superiore a quello prescritto.
15. In particolare, per gli anni 2006 e 2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M:
- per la località di Lavagno, per un valore di 1,04, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,03;
  - per la località di Pontremoli, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,02.
16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:

- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
  - per l'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 29 gennaio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Enel Energia, nel corso del procedimento, ha esplicitamente ammesso l'applicazione di valori difforni ed ha posto in essere comportamenti idonei a rimuovere le conseguenze della violazione.
  18. Tuttavia, con la nota del 3 aprile 2008, la società ha negato la propria responsabilità, argomentando che:
    - l'applicazione di un coefficiente M difforme non sarebbe ad essa imputabile in quanto:
      - nel caso di Lavagno, sarebbe stata indotta in errore da una non corretta indicazione del coefficiente M da parte dell'impresa di distribuzione che opera nella località;
      - nel caso di Pontremoli, avrebbe erroneamente considerato il coefficiente M di una diversa località omonima alimentata a Gpl e non a gas naturale;
    - i predetti errori sarebbero stati commessi senza la consapevolezza ed intenzione di causare alcun danno ai propri clienti; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la violazione è circoscritta a due sole località su circa 3.600 servite ed ha coinvolto un numero esiguo di clienti finali (9 per la località di Lavagno e 3 per la località di Pontremoli) con un complessivo impatto pari a poche decine di euro.
  19. Gli argomenti di Enel Energia non sono idonei ad escluderne la responsabilità per la violazione contestata.
  20. Il comma 3.2 della deliberazione n. 138/03 attribuisce all'impresa di vendita la specifica responsabilità di applicare correttamente la disciplina del coefficiente M alle componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura.
  21. Pertanto, nel caso di Lavagno, l'eventuale violazione della predetta disciplina da parte dell'impresa di distribuzione (che opera nella località) non sollevava Enel Energia dall'obbligo di applicare il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità.
  22. La società pertanto era tenuta ad usare la dovuta diligenza per evitare di commettere errori.
  23. Anche nel caso di Pontremoli, Enel Energia era tenuta ad evitare eventuali errori usando la dovuta diligenza.
  24. Peraltro la società non ha fornito alcuna prova in merito alla sua assenza di colpevolezza.
  25. Sotto questo profilo, il ridotto numero dei clienti finali coinvolti dalla condotta illecita non è idoneo a dimostrare che Enel Energia abbia adottato tutte le misure necessarie ad evitare la violazione.
  26. Per quanto riguarda le azioni intraprese da Enel Energia per porre rimedio alla violazione, la società, con la documentazione acquisita in data 18 marzo 2008 e in data 3 aprile 2008, ha dimostrato di aver applicato il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità, e di aver restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate (con l'eccezione di un solo caso in cui non è stato oggettivamente possibile).

## Quantificazione della sanzione

27. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Enel Energia ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurato all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
  - in secondo luogo, a garantire parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
29. Enel Energia, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri da questi non dovuti.
30. Tuttavia, si è trattato di importi modesti, complessivamente pari ad alcune decine di euro per l'intero periodo di riferimento (2006-2007).
31. Inoltre, la violazione è circoscritta a 2 località su circa 3.600 servite (in rete e fuori rete) da Enel Energia, ed ha coinvolto 12 clienti finali.
32. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Enel Energia ha dimostrato di:
- aver provveduto, in adempimento all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 300/07, ad applicare per il futuro il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità;
  - aver restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate in conseguenza della violazione.
33. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Enel Energia non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
34. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 1.718 milioni di euro.

## Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Enel Energia per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;

- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

## **DELIBERA**

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Enel Energia S.p.A., con riferimento agli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Enel Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. di non adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Enel Energia S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società Enel Energia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

10 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis